

156 - Delibera di Giunta

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N. 156 DD. 12.12.2016

OGGETTO: proroga contratto in materia di affido del servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio Giovani” di Levico Terme periodo 01.01.2017 -31.12.2017, affido al Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A. - di Trento (riferimento contratto rep. n. 88 dd. 02.07.2012 e successive proroghe).

IL COMITATO ESECUTIVO

Dato atto che:

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha sottoscritto il contratto repertorio n. 88 dd. 02 luglio 2012, con il Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. - via Klagenfurt 52 – Trento – C.F. – P.I. 01656100227 per servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio Giovani” di Levico Terme per il periodo 01.01.2012-31.12.2012;
- Con determinazione n. 3 dd. 05.01.2012 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A.- il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio giovani” di Levico Terme per l’anno 2012.
- Con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 avente ad oggetto “Convenzioni in essere in materia di servizi socio-assistenziali in base all’art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007: ricognizione e presa d’atto della loro proroga ex lege alle medesime condizioni”.
- Con determinazione n. 260 dd. 11.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A.- il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio giovani” di Levico Terme per l’anno 2013.
- Richiamata la deliberazione della Giunta n. 193 dd. 24.12.2013 con oggetto “Atto di indirizzo per proseguimento servizi con contratti in scadenza al 31.12.2013”.
- Con determinazione n. 2576 dd. 30.12.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio giovani” di Levico Terme per l’anno 2014.
- Con determinazione n. 2655 dd. 15.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio giovani” di Levico Terme per l’anno 2015.
- Con deliberazione n. 216 dd. 29.12.2015 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio giovani” di Levico Terme per l’anno 2016.
- la L.P. n. 16/2008 ha introdotto un nuovo comma 5 bis all’art. 38 della L.P. 14/1991 il quale prevede che fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni, ai soggetti convenzionati, come nel caso suddetto, alla data di entrata in vigore del comma stesso continuano a svolgere le proprie attività sulla base delle convenzioni in corso, fino alla data prevista dall’art. 53 comma 5 della L.P. 27.7.2013 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- la lettera del Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento dd. 25.10.2012 prot. S144/2012/23.3/607049 prevede che le convenzioni in essere sono da ritenersi prorogate fino alla data che sarà individuata dal Regolamento della L.P. 13/2007;
- ad oggi non è stato ancora adottato il regolamento della L.P.13/2007.

Vista la scadenza della proroga del contratto in parola al 31.12.2016 e considerata la sopracitata L.P. 16/2008, la prossima emissione di una nuova normativa per gli appalti/affidi incarichi ai sensi della L.P.

13/2007 e la non opportunità di predisporre una gara di appalto sulla base della normativa che a breve verrà modificata.

Atteso che:

- con lettera della Responsabile del Servizio Socio-assistenziale prot. 25795/22.5 dd. 10.11.2016 è stata richiesta al Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. la disponibilità al rinnovo per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2017 al 31.12.2017, del contratto di affido del servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio Giovani” di Levico Terme, con la specificazione che qualora prima del 31.12.2017 dovesse entrare in vigore il regolamento provinciale previsto dall’articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 sopra menzionato, il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.
- con nota prot. n. 1143/16/GM dd. 15.11.2016 (ns. protocollo n. 26242 dd. 15.11.2016) il Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. ha comunicato la disponibilità e l’impegno a proseguire nella gestione del trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio Giovani” di Levico Terme fino al 31.12.2017;
- l’ammontare delle prestazioni richieste al Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. per l’anno 2017, come previsto dal contratto rep. 88 dd. 02.07.2012 per le motivazioni tutte in esso contenute, saranno pari ad € 8.807,09 + IVA 10% = € 9.687,80 che verranno erogati al Consorzio in 11 rate mensili posticipate di € 807,32 IVA 10% inclusa e la 12^a rata di € 807,28 IVA 10% inclusa, dietro presentazione di regolare fattura;
- la previsione di spesa anno 2017, quantificata in base al corrispettivo 2016 risulta essere pari ad:
 - € 9.687,80.= IVA 10% inclusa, al capitolo del bilancio di previsione 2017 corrispondente al Titolo 1 – (capitolo 3185 art. 20) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3 del bilancio anno 2016.

Ritenuto pertanto:

- di prorogare la vigenza del contratto n. 88 dd. 02.07.2012, impegnando la relativa spesa per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2017 al 31.12.2017, periodo entro il quale si può ragionevolmente prevedere l’adozione del Regolamento della L.P. 13/2007;
- di dare atto che l’importo annuo del contratto per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2017 è quantificato in € 9.687,80.=;
- di riservare alla competenza della Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell’affido incarico, secondo lo schema di atto allegato A) alla presente deliberazione, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.

Visto l’articolo 7 “Misure di trasparenza”, comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08 gennaio 2014, ad oggetto “Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29 gennaio 2014, a firma del Segretario generale della Comunità.

Viste le circolari prot. n. 2908/4.10 dd. 06 febbraio 2014, prot. n. 4854/4.10 dd. 27 febbraio 2014, e prot. n. 34273/1.10 dd. 30.12.2014 a firma del Segretario generale della Comunità relative al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Codice di comportamento.

Preso atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all’affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell’avvenuta esecutività dello stesso;

Precisato, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m., che - sussiste l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e Contratti".

Preso atto che in esito alle consultazioni elettorali dd. 10.07.2015 è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il sig. Pierino Caresia, il quale in data 20.07.2015 con proprio Decreto n. 11 ha regolarmente costituito il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol mediante nomina dei componenti dello stesso e attribuzione delle relative deleghe.

Visto il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Titolo III – Organi Istituzionali, Capo I – Organi di Governo, Sezione III – La Giunta – del vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ed in particolare l'art. 28. "Composizione".

Visti:

- l'art. 2, comma 4 e il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
- il bilancio di previsione esercizio 2016 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 37 dd. 29 dicembre 2015 esecutiva ai sensi di legge;
- la L.P. 3/2006 e s.m., ad oggetto "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter predisporre da subito tutti gli atti necessari successivi al presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25:

in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa la dott.ssa Francesca Carneri, Responsabile del Servizio socio – assistenziale, in data _____ esprime parere favorevole.

LA PROPONENTE
- dott.ssa Francesca Carneri -

in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data _____ esprime parere favorevole.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di prorogare, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017, salvo precedente revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 5 bis della L.P. n. 35 dd. 31.10.1983, il contratto rep. n. 88 dd. 02.07.2012, relativo al servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio Giovani” di Levico Terme nell’ambito della L.P. 12.7.1991 n. 14 “*Ordinamento dei servizi socio assistenziali in provincia di Trento*”.
L’importo del contratto per i 12 mesi decorrenti da 01.01.2017 è pari ad € 9.687,80.=.
2. Di dare atto che il contratto di cui al precedente punto, allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento provinciale previsto dall’articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007, verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti, salvo la possibilità di proroga, per il tempo strettamente necessario, per poter effettuare i nuovi affidamenti;
3. Di dare atto inoltre che l’Amministrazione si riserverà la possibilità di ulteriore proroga espressa nel caso in cui non venisse approvato entro l’anno 2017 il regolamento provinciale in parola;
4. Di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell’affido incarico, con affido incarico secondo lo schema Allegato A) alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.
L’atto sarà adottato nella medesima forma dei precedenti contratti, con autorizzazione fino ad ora alla sottoscrizione da parte del Presidente della Comunità.
5. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento a favore del Consorzio Trentino Autonoleggiatori C.T.A. con sede in Trento in via Klagenfurt 52 - C.F. e P.IVA 01656100227 nel seguente modo:
 - € 9.687,80.= IVA 10% inclusa al capitolo del bilancio 2017 corrispondente al Titolo 1 – (capitolo 3185 art. 20) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3 del bilancio anno 2016.
6. Di precisare, per quanto espresso in premessa, che il presente incarico rientra negli obblighi di pubblicità di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. 8/2012 e pertanto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione “amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
7. Di provvedere ad acquisire il numero CIG relativo al contratto in parola, non appena esecutiva la presente deliberazione.
8. Di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017.
9. Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
10. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa.
11. Di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all’affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell’avvenuta esecutività dello stesso.
12. Di precisare che - ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104,
ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FC/LC/se

156 - Delibera di Giunta - Allegato Utente 1 (A01)

Imposta di bollo pari ad € 48,00=
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015.

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n. _____ Reg. atti privati

CONTRATTO

**AFFIDO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI FREQUENTANTI
IL CENTRO “SPAZIO GIOVANI” DI LEVICO TERME PERIODO
01.01.2017 – 31.12.2017**

CIG _____

L'anno _____ (_____), addì ____ (_____) del mese di
_____ (_____) nella sede della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol, in Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4.

tra

Francesca Carneri, nata a Borgo Valsugana (TN) il 04.02.1971 C.F.
CRNFNC71B44B006N, domiciliata per la carica in Pergine
Valsugana (TN), presso la sede legale della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA
02143860225, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente
atto in qualità di Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della
Comunità Alta Valsugana e Bersntol

e

Lorenzo Laner, nato a Trento il 26/03/1966 e residente a Frassilongo
(TN) – Maso Raut, 21 – in qualità di Legale Rappresentante del
Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A. con sede legale in
Trento – Via Klagenfurt, 52 – C.F. e P.IVA 01656100227,

SI PREMETTE CHE

Richiamato il contratto rep. 88 dd. 02.07.2012 avente ad oggetto affido al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - del servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio giovani” di Levico Terme periodo 01.01.2012-31.12.2012.

Con determinazione n. 3 dd. 05.01.2012 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A.- il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio giovani” di Levico Terme per l’anno 2012.

Con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 avente ad oggetto “Convenzioni in essere in materia di servizi socio-assistenziali in base all’art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007: riconoscimento e presa d’atto della loro proroga ex lege alle medesime condizioni”.

Con determinazione n. 260 dd. 11.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A.- il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio giovani” di Levico Terme per l’anno 2013.

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 193 dd. 24.12.2013 con oggetto “Atto di indirizzo per proseguimento servizi con contratti in scadenza al 31.12.2013”.

Con determinazione n. 2576 dd. 30.12.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro “Spazio giovani” di

Levico Terme per l'anno 2014.

Con determinazione n. 2655 dd. 15.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro "Spazio giovani" di Levico Terme per l'anno 2015.

Con deliberazione n. 216 dd. 29.12.2015 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori - C.T.A. - il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro "Spazio giovani" di Levico Terme per l'anno 2016.

CIO' PREMESSO

I sunnominati contraenti dichiarano di confermare e riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Individuazione dei contraenti e dell'attività oggetto del contratto.

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominato Comunità, proroga il contratto rep. n. 88 dd. 02.07.2012 al Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A., con sede in Trento, Via Klagenfurt 52, di seguito denominata Consorzio, che accetta di svolgere il servizio di trasporto minori frequentanti il Centro "Spazio giovani" di Levico Terme secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2

Prestazioni erogate

Il servizio ha per oggetto il trasporto orientativo di circa n. 15 minori individuati dalla Comunità quali utenti del Centro per Minori ‘Spazio Giovani’ di Levico Terme, dal loro domicilio al Centro, sito in Vicolo Crocefisso, 12 in Levico Terme, e ritorno al loro domicilio, con automezzo autorizzato al trasporto di persone da almeno 15 posti anche non attrezzato al trasporto di carrozze.

Per la gestione operativa dei viaggi il Consorzio dovrà fare riferimento agli operatori dell’Associazione Provinciale per Minori A.P.P.M. Onlus, Associazione che gestisce attualmente il Centro Minori: gli operatori del Centro forniranno l’elenco dei minori da trasportare con l’indicazione del loro domicilio, dei giorni, degli orari e ogni informazione utile per la regolare esecuzione del servizio in oggetto.

Il servizio di cui al presente contratto prevede:

- prelievo dei minori dal loro domicilio/scuola frequentata ed il loro accompagnamento al Centro “Spazio Giovani”, percorrendo il tragitto complessivamente più breve e che rechi il minor disagio possibile agli utenti, seguendo anche le indicazioni fornite dagli Operatori di riferimento del Centro Minori. L’esecutore si impegna a far salire/scendere i minori nel punto di fermata ‘sicuro’ più vicino al domicilio segnalato, mentre eventuali variazioni rispetto alla salita/discesa dei minori dall’automezzo in luogo diverso dal domicilio segnalato, dovranno essere preventivamente comunicati all’esecutore dagli operatori del Centro Minori. E’ autorizzato il solo trasporto dei minori per i

quali la Comunità ha richiesto detto servizio, rimanendo di norma nell'ambito dei Comuni sopra individuati;

- successivo riaccompagnamento dei minori al loro domicilio al termine della permanenza presso il Centro Minori con partenza dal Centro "Spazio Giovani" e con le medesime modalità di cui sopra;
- aiuto, al bisogno, ai minori con difficoltà di movimento a raggiungere l'automezzo, il Centro Minori o la propria abitazione.

Il servizio trasporto viene di norma effettuato dal lunedì al sabato compreso:

- nel periodo scolastico sono previsti da 1 a 2 viaggi al giorno: l'orario del servizio trasporto verso il Centro dipende dall'orario scolastico ed in generale è in tarda mattinata, mentre l'orario del servizio di trasporto con partenza dal Centro Minori è indicativamente fissato nel tardo pomeriggio e per un giorno alla settimana nelle ore serali;
- nel periodo di chiusura della scuola sono previsti di norma n. 2 viaggi al giorno al mattino dal domicilio degli utenti al Centro Minori e nel pomeriggio dal Centro Minori al domicilio degli utenti. L'orario del servizio trasporto sarà stabilito e concordato dal Coordinatore del Centro Minori con l'esecutore del servizio.

Per corrispondere a specifica richiesta della ditta che svolge da anni questo servizio si sottolinea l'importanza di evitare di norma sovrapposizioni con gli orari del servizio trasporto disabili e quindi evitare la programmazione di viaggi nell'orario immediatamente

precedente al mattino le ore 9.20 e al pomeriggio le ore 17.30: nel caso si verifichi l'assoluta necessità di attivazione di servizi in questi orari essa dovrà essere concordata preventivamente con l'incaricato del servizio trasporti.

Variazioni dell'orario, del numero dei viaggi o dei giorni settimanali di servizio potranno essere programmate e concordate direttamente dagli Operatori del Centro minori con il Consorzio: i viaggi prenotati e poi disdetti in un tempo inferiore alle 2 ore precedenti il viaggio stesso saranno indicati dal trasportatore sull'elenco viaggi con la precisazione – viaggio disdetto ad ore ...

Durante l'anno sarà possibile l'attivazione, previa programmazione concordata di ulteriori servizi di accesso al Centro (e ritorno al domicilio) per particolari iniziative/attività organizzate dal Centro stesso, con orari definiti in base al bisogno.

Durante il periodo di tempo in cui gli utenti rimangono presso il Centro, l'esecutore è esonerato da qualsiasi obbligo di attesa e potrà quindi liberamente svolgere le proprie attività.

L'esecutore del servizio si impegna altresì:

- nel caso in cui i minori non siano presenti al domicilio/scuola all'orario prefissato, ad incaricare il conducente dell'automezzo a seguire puntualmente le indicazioni fornite in merito direttamente dagli Operatori di riferimento del Centro. Nell'esecuzione del servizio i conducenti dovranno tener conto delle eventuali difficoltà delle persone trasportate e tenere una condotta di guida adeguata;
- a dare comunicazione immediata di eventuali lamentele o problemi riscontrati durante il servizio agli Operatori di riferimento del Centro

- Minori e/o al Servizio Socio-assistenziale della Comunità;
- a comunicare alla Comunità ed agli operatori del Centro Minori immediatamente eventuali variazioni rispetto al nominativo del referente dell'esecutore per il presente servizio ed il numero telefonico al quale far capo per comunicazioni urgenti.

Art. 3

Mezzi

L'esecutore del servizio si impegna a garantire l'effettuazione dei servizi in oggetto con personale di guida in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e utilizzando un pulmino anche non attrezzato al trasporto di carrozzelle da n. 15 posti per servizio trasporto dal domicilio al Centro e ritorno.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in regola con le normative vigenti.

Il servizio dovrà essere garantito dal Consorzio anche in caso di impedimento proprio o del proprio personale dipendente od incaricato. Il Consorzio dovrà in tal caso provvedere a trovare adeguata soluzione sostitutiva in modo da assicurare l'esecuzione del servizio a mezzo di autisti in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia, dandone tempestiva comunicazione alla Comunità.

Art. 4

Responsabilità – copertura assicurativa

Il Consorzio è responsabile dei servizi affidati con il presente contratto.

Il Consorzio si impegna a garantire mediante apposita polizza

assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari o agli utenti, che dovranno altresì essere considerati terzi tra loro.

I massimali di assicurazione non dovranno esser inferiori all'importo di € 3.000.000,00 per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Polizza furto, polizza incendio e rischi civili.

Il Consorzio si impegna ad attivare la coperatura assicurativa su segnalazione diretta degli utenti di danni subiti o su segnalazione degli stessi da parte della Comunità, e si impegna a comunicare alla Comunità il contenuto della segnalazione dell'utente.

Il Consorzio provvede in ogni caso a comunicare alla Comunità l'avvenuto rimborso del danno o l'esito della controversia.

Copia delle polizze sarà depositata presso la Comunità all'atto della firma del presente contratto.

Art. 5

Corrispettivi

Il corrispettivo unitario dovuto dalla Comunità al Consorzio per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto è di Euro 8.807,09 + IVA 10% per un totale complessivo di € 9.687,80, quale corrispettivo annuo forfetario per tutti i viaggi/trasporti richiesti da e verso il Centro Minori 'Spazio Giovani' di Levico

T., con pulmino di almeno n. 15 posti anche non attrezzato per il trasporto di carrozzelle. Detto corrispettivo forfetario annuo verrà riconosciuto al Consorzio in 12 rate mensili posticipate secondo le modalità sotto indicate.

Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa a carico del Consorzio ad esclusione dell'IVA se dovuta.

Il corrispettivo include l'effettuazione di servizi trasporto per circa n. 9.550 chilometri annui: qualora i chilometri effettivamente percorsi superino i 9.550 chilometri annui è facoltà del Consorzio di richiedere alla Comunità il riconoscimento dei chilometri aggiuntivi rispetto ai 9.550 al corrispettivo per chilometro di € 0,92 + IVA 10% presentando 'la documentazione sotto precisata': tale richiesta dovrà pervenire alla Comunità entro il termine massimo del 30 novembre per consentire i controlli e l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro la fine dell'anno.

Il corrispettivo annuo forfetario per l'anno 2017 è quindi quantificato in Euro 9.687,80 IVA 10% inclusa e verrà erogato al Consorzio in 11 rate mensili posticipate 807,32= e la 12^a rata di € 807,28 IVA 10% inclusa dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 6

Durata

Il presente contratto proroga il contratto rep. n. 88 dd. 02.07.2012 per il periodo di un anno dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

Qualora prima del 31 dicembre 2017 entrasse in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti

allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.

La Comunità si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento del servizio di un ulteriore periodo di 1 anno, nel caso in cui non venisse approvato il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007.

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Consorzio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Il Consorzio si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 8

Piano prevenzione della corruzione e Codice di comportamento

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2016-2018 di prevenzione

della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 4 dd. 27 gennaio 2016, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Il "Piano Triennale di Prevenzione della corruzione" è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol www.comunita.altavalsugana.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione" –

<http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Corruzione/piano-Triennale-di-Prevenzione-della-corruzione-2016-2018>.

Il "Nuovo Codice di comportamento dipendenti" è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol www.comunita.altavalsugana.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione".

<http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Corruzione/nuovo-Codice-di-comportamento-dipendenti>

Art. 9

Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed

eccettuata) sono a carico del Consorzio.

Il presente contratto è soggetto a registrazione con l'applicazione della tariffa in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto le prestazioni ivi previste sono soggette ad IVA.

Art. 10

Disposizioni finali

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal contratto rep. n. 88 dd. 02.07.2012, al quale si rinvia ad eccezione di quanto indicato nel presente atto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Per la Comunità	Per il Consorzio
Alta Valsugana e Bersntol	C.T.A. Consorzio
LA RESPONSABILE DEL	TrentinAutonoleggiatori
SERVIZIO SOCIO	IL LEGALE
ASSISTENZIALE	RAPPRESENTANTE
Francesca Carneri	Lorenzo Laner
(Firma digitale)	(Firma digitale)